



Servizio circolari per la clientela

[Circolare 11/2011](#)

Reggio Emilia, 16 settembre 2011

NUOVA ALIQUOTA IVA AL 21% - IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore domani 17 settembre 2011 le nuove regole Iva introdotte dalla manovra.

Per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo se questo cadrà dopo l'entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l'aliquota Iva del 21%. Per applicare ancora l'Iva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all'entrata in vigore dell'aumento al 21%. In questo caso, però, l'Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'aliquota al 20%.

Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, dovranno riportare l'indicazione di due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. E' possibile anche emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

Si ricorda che l'operazione si considera eseguita, ai fini IVA, in momenti diversi a seconda dell'oggetto dell'operazione:

CESSIONE DI BENI IMMOBILI	DATA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA' tipicamente coincidente con la data di stipula del rogito
CESSIONE DI BENI MOBILI	DATA DELLA CONSEGNA O DELLA SPEDIZIONE DEL BENE normalmente attestata dal documento di trasporto
PRESTAZIONE DI SERVIZI	DATA DEL PAGAMENTO

Alle regole generali contenute nella griglia fanno eccezione:

- gli acconti -> nell'ipotesi di incasso di acconti gli stessi dovranno essere fatturati al momento del loro ricevimento;
- la fatturazione anticipata -> in caso di emissione di fattura prima della esecuzione del pagamento, la prestazione si considera effettuata all'atto dell'emissione della fattura indipendentemente dalla riscossione del corrispettivo.

Le note di variazione a rettifica di fatture già emesse dovranno riportare l'aliquota Iva del documento a cui si riferiscono, esse infatti non danno luogo a nuove operazioni ma determinano semplicemente la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.

Chi fa operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovrà istituire una ulteriore colonna per distinguere i corrispettivi che dovranno essere scorporati al 20% dai corrispettivi che comprenderanno l'Iva al 21%

Non dovranno invece applicare alcun cambiamento nella registrazione dei corrispettivi i commercianti al dettaglio che applicano il sistema della ventilazione.

Proponiamo nel seguito alcuni esempi pratici a miglior chiarimento di quanto sopra esposto.

Cessione di beni

Vendita di una scrivania con emissione di fattura immediata all'atto della consegna del bene (16 settembre 2011). Il pagamento avviene con ricevuta bancaria alla fine del mese successivo (31 Ottobre 2011). L'aliquota Iva applicata è del 20% sull'intero corrispettivo: il momento successivo del pagamento è irrilevante ai fini Iva.

Cessione di beni accompagnata da documento di trasporto datato 16 settembre 2011. La fattura viene emessa a fine mese richiamando nel corpo della stessa il ddt. l'aliquota Iva applicata è del 20%: il momento rilevante ai fini Iva è quello della consegna dei beni e non quello di emissione della fattura.

Cessione di beni in parte accompagnata da documento di trasporto datato 16 settembre 2011 e in parte da documento di trasporto portante data successiva, ad esempio 30 settembre 2011. La fattura riepilogativa viene emessa a fine mese per tutte le cessioni del mese di settembre. L'aliquota Iva applicata è del 20% per il corrispettivo dei beni consegnati ante entrata in vigore della nuova norma e del 21% per il corrispettivo dei beni consegnati post modifiche.

Contratto per la cessione di beni con corresponsione di un acconto (16 settembre 2011) ed emissione di fattura a saldo al momento della consegna avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma. Sulla fattura di acconto emessa all'atto del pagamento (16 settembre 2011) l'aliquota Iva applicata sarà del 20% mentre verrà applicata l'aliquota Iva al 21% sul residuo corrispettivo.

Emissione anticipata di fattura al 16 settembre 2011 a fronte di consegna di beni che avverrà nel mese successivo, così come il pagamento. L'aliquota Iva applicata sarà del 20% sull'intero corrispettivo.

Prestazione di servizi

In data 16 settembre 2011 viene emessa fattura per servizi di segreteria prestati nei mesi di luglio agosto e settembre. Il pagamento avviene con ricevuta bancaria al 30 settembre 2011. L'aliquota Iva applicata sarà del 20% sull'intero corrispettivo in quanto il momento rilevante ai fini Iva è quello di emissione della fattura.

Prestazioni professionali

Il professionista emette fattura pro-forma in data 16 settembre 2011 per prestazioni attinenti le dichiarazioni dei redditi. Il cliente paga in data 30 settembre e la fattura viene emessa in tale momento. L'aliquota Iva applicata sarà del 21% in quanto il momento rilevante ai fini Iva è il momento del pagamento (attenzione: per effetto dell'aumento di un punto percentuale di Iva l'importo dovuto dal cliente sarà più alto rispetto a quello indicato nella pro-forma).

Il professionista emette fattura definitiva in data 16 settembre 2011 per le prestazioni attinenti la dichiarazione dei redditi. Il cliente paga in data 30 settembre 2011. L'aliquota Iva applicata sarà del 20% in quanto il momento rilevante ai fini Iva è quello dell'emissione della fattura.

Il notaio riceve un fondo spese al momento della stipula del rogito (16 settembre 2011) non avendo ancora quantificato in modo preciso la distinzione tra spese e onorari. La fattura definitiva viene emessa il 25 novembre 2011. L'aliquota Iva applicata sarà del 21% in quanto il pagamento si considera effettuato al momento di identificazione degli onorari.

Nota di accredito

Il 30 settembre 2011 viene emessa una nota di accredito per correggere un errore materiale contenuto in una fattura del 16 settembre 2011. L'aliquota Iva applicata sarà del 20% perché la misura dell'imposta è legata all'operazione originaria.

Nota di addebito

Il 30 settembre 2011 viene emessa una nota di addebito per correggere un errore materiale contenuto in una fattura del 16 settembre 2011. L'aliquota Iva applicata sarà del 20% perché la misura dell'imposta è legata all'operazione originaria.

Servizio ricevuto da operatore straniero

Il 16 settembre 2011 si riceve una fattura da un operatore UE a fronte di un servizio ricevuto. In pari data si provvede alla integrazione e alla registrazione della fattura. Il pagamento avverrà nel mese di ottobre. L'aliquota Iva applicata sarà del 20% perché è l'emissione della fattura e la sua integrazione a far scattare il momento impositivo.

Si precisa infine che non tutti i beni né tutti i servizi vengono colpiti dall'aumento. L'Iva prevede infatti un'aliquota ridotta al 10% che si applica a molti beni alimentari, alle ristrutturazioni edilizie e ad altro ancora. Prevede inoltre un'aliquota ultraridotta al 4%, per i generi di prima necessità (pane, latte ecc).

La legge (il Dpr 633/72) dispone espressamente su quali beni e servizi si applicano le aliquote del 4% e del 10%. Le tipologie di beni e servizi non compresi in questi elenchi, sono soggetti all'aliquota ordinaria fino ad oggi pari 20%, che da domani diventa pari al 21%.

Lo Studio resta ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni.

B.F.M.R. & Partners